



Comune di Vetto (RE)

Ufficio Commercio – Suap

Piazza Caduti Legoreccio n.1 42020 Vetto (RE)

**Segnalazione certificata di inizio di attività
per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci
all' interno di circoli privati aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali e gestita direttamente dai soci**

Il sottoscritto _____

Cittadinanza _____

Nato a : _____ in data _____

Residente a: _____

Via/Piazza _____

Codice fiscale _____

Recapito telefonico _____ Cell. _____

e-mail _____

in qualità di **Presidente pro-tempore** del **Circolo** denominato _____,
affiliato a _____ (indicare l' ente a carattere nazionale riconosciuto
dal Ministero dell' Interno),

Recapito telefonico _____ Fax _____

E mail _____

autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitogli dai soci

Per i cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. _____ rilasciato dalla Questura di _____ il _____ valido fino al _____ per i seguenti motivi _____

SEGNALA

ai sensi e per gli effetti di cui all' art.19 della legge 241/90 , l' inizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art.4 comma 5 lett. g) della Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 e dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 4.4.2001 n. 235, limitatamente ai soli soci, all'interno dei locali del circolo sito in Vetto (RE) via _____ n° _____.

Il sottoscritto dichiara:

- a) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3,5 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi;
- b) che l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce il circolo o l'associazione è il seguente: **(a)**
- c) che l'attività di somministrazione riguarda:
- somministrazione di bevande analcoliche
 - somministrazione di bevande alcoliche
 - somministrazione di alimenti preconfezionati
 - preparazione e cottura di alimenti mediante l'uso di cucine
 - altro (descrivere le modalità _____)
- d) che l'ubicazione dei locali adibiti a somministrazione è in Via _____ n. ____
- e) che i locali dove avviene la somministrazione hanno una superficie pari a mq. _____ e sono posti all'interno della sede ove sono svolte le attività istituzionali senza accesso diretto dalla pubblica via;
- f) che l'associazione o circolo si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, c. 3,c. 4-bis e c. 4-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi;
- g) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia come risulta dal certificato di agibilità prot. nr. _____ del _____/_____/_____;
- h) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria;
- i) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L 287/1991 (art. 4 del DM 564/1992);
- l) che il legale rappresentante è in possesso delle sopra indicate autorizzazioni e certificazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- m) che il numero dei soci iscritti alla data odierna è di nr. _____;
- n) che nei locali del Circolo: **(b)** (*barrare la casistica che interessa*)
- non vengono detenuti apparecchi elettrici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;
 - vengono detenuti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e/o apparecchi meccanici tipo calcio balilla bigliardino (in quest'ultimo caso deve essere presentata apposita dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L 241/1990 in relazione agli artt. 86 e 110 del TULPS).
- o) che nei locali del circolo: (*barrare la casistica che interessa*)
- non vengono praticati giochi leciti (carte, ecc)
 - vengono praticati giochi leciti (in quest'ultimo caso deve essere presentata apposita dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L 241/1990 in relazione agli artt. 86 e 110 del TULPS);
- p) che nei confronti del legale rappresentante del circolo non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L 575/1965 (antimafia) e che lo stesso possiede i requisiti morali previsti dalle disposizioni vigenti (artt. 11 e 92 del RD 773/1931);
- q) di avere la disponibilità dei locali (a titolo di proprietà affitto altro);
- r) che il servizio di somministrazione è stato appaltato / non è stato appaltato in quanto è gestito direttamente dai soci.
- s) ai sensi dell'art. 10, comma 1, L.R.15/01 e della Delibera G.R. 673/04 (disposizioni in materia di inquinamento acustico):
- che l'attività esercitata non implica l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducano aumenti significativi di traffico
 - che l'attività esercitata implica l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e che la documentazione di previsione d'impatto acustico viene tenuta a disposizione dell'autorità di controllo

Data

Firma

Documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività:

- 1.** Dichiarazione di affiliazione del Circolo ad Associazione di carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.
- 2.** Copia dell' Atto Costitutivo o dello Statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata contenente le clausole di cui all'art. 148 comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi come da elenco allegato.
- 3.** Copia della deliberazione di elezione del Presidente.
- 4.** Copia del modello per la comunicazione dei dati rilevanti a fini fiscali (c.d. modello EAS), presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2009 ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Associazione;
- 5.** Dichiarazione di capienza inferiore a cento posti ovvero Nulla osta provvisorio e/o certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (per i locali con capienza superiore a cento posti).
- 5.** (per i soli locali con idoneità a svolgere, seppure occasionalmente, attività di intrattenimento pubblico) Licenza di agibilità ex art. 80 TULPS a seguito dell'esito del sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza.
- 6.** Documentazione di previsione impatto acustico di cui alla D.G.R. 673/04 nel caso in cui sono installati macchinari o impianti rumorosi (deve anche essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo).
- 7.** Programmi attività circolistica.
- 8.** Copia della notifica per la registrazione dell'attività alimentare ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e Determina Regione Emilia n. 9223/2008 presentata all'Azienda Unitaria Sanitaria ASL di Reggio Emilia.
- 9.** Estremi della concessione edilizia, permesso di costruire o DIA che ha legittimato lo stato esistente e gli estremi del certificato di conformità edilizia ed agibilità. Per edifici costruiti in epoca remota, per i quali non esista alcun atto abilitativo, indicare il numero di foglio, mappale e subalterno catastale
- 10.** Copia del certificato di agibilità con relativa destinazione d'uso conforme oppure relazione tecnica descrittiva del locale redatta da un tecnico iscritto all'albo.
- 11.** Copia della planimetria dei locali e della relativa relazione tecnica.

**QUADRO
AUTOCERTIFICAZIONE**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 , commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 59/2010 e degli art. 11 e 92 del R.D. n.773/31(*)
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di avere la disponibilità dei locali e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.
4. che, in data _____ ha presentato apposita notifica per la registrazione dell'attività ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e Delibera di Giunta Regionale n. 1015/2008 per svolgere l'attività di _____;
6. di essere a conoscenza che l'attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico , sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di **inquinamento acustico** disciplinato dalla legge 26.10.1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16.4.99 n. 215, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 14.04.2004 n. 673 (art. 6) **il sottoscritto dichiara:**
- che nell'esercizio non sono presenti sorgenti sonore significative;
- che nell'esercizio sono installati e funzionanti apparecchi radio/TV/Impianti per la diffusione sonora e visiva e che gli stessi rispettano la legislazione vigente in materia
7. di essere a conoscenza che per l'esercizio di giochi leciti (gioco delle carte, biliardo, ecc.....), occorre presentare apposita dichiarazione al Comune e tenere esposta la tabella dei giochi proibiti; per quanto riguarda l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS, occorre rispettare il Decreto Direttoriale del 27.10.2003.
8. di essere informato, ai sensi del Dlgs 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FIRMA del Dichiarante

Vetto, li _____

(*) Art. 71 D. Lgs 59/2010 (stralcio commi 1, 2, 3, 4)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona, commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 , n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575 ovvero a misure di sicurezza non detentive

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b),e),d),e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI

LA SOMMINISTRAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO

(a) Allegare copia della dichiarazione di appartenenza ad una Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Interno con nominativo del Presidente in carica (Circolare del Ministero dell'Interno 559/c.19144.12000 a(1) del 20/04/1996) **(8)**

(b) Per gli apparecchi automatici da puro trattenimento (es. videogiochi) ovunque posizionati nel circolo occorre presentare formale dichiarazione al Sindaco.

N.B. Nei circoli privati (non aperti al pubblico) l'esercizio di giochi leciti (carte, biliardo ecc) è sottoposto all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della L 241/90 in relazione all'art. 86 e 110 del TULPS.

(c) Il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L. 14/2003 in capo al delegato è necessario nei casi di appalto del servizio di somministrazione. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'art. 111, c. 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso del requisito professionale previsto dall'art. 6 della LR 14/2003 del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003 in base alle disponibilità previste dalla pianificazione comunale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi". L'art. 19

prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta ecc., il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e per il quale non è previsto alcun limite o contingente o apposita esclusione, è sostituito da una "dichiarazione" dell'interessato corredata dalle certificazioni normativamente previste. L'attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in Comune, a cui spetta il controllo su quanto dichiarato; l'interessato deve, inoltre, dare un'ulteriore comunicazione al Comune il giorno stesso dell'effettivo inizio dell'attività.

LR 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" – art. 2, c.4: *"La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:*

.....c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n.287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge.

DPR 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati" – art. 2

2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta dichiarazione può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella dichiarazione il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;

e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla dichiarazione è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" - art. 76: norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

Art. 495 del Codice Penale: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Testo Unico Imposte sui Redditi (t.u.i.r.): art. 111 - Enti di tipo associativo. commi 3 e 4

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (415).

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (416).....

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (417).

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione (418).

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria .

Nota al punto (6) **Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'art. 111, c.4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso del requisito professionale previsto dall'art.6 della LR 14/2003 del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.8 della LR 14/2003 in base alle disponibilità previste dalla pianificazione comunale (art. 2 c.5 DPR 235/2001)**

Decreto del Ministero dell'Interno 564/1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"

Art.4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

1.I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza 559/c.19144.12000.A(1) del 30 aprile 1996 -

"Oggetto: Circoli privati affiliati ad Enti nazionali a carattere ricreativo, culturale, assistenziale"

..... i Comuni accertino:

1) che sia stata prodotta una dichiarazione - in originale sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale di un Ente riconosciuto da questo Ministero, con la quale si riconosca l'affiliazione del Circolo;

2) che nella medesima affiliazione si attesti che il Circolo richiedente è già affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della richiesta della licenza di somministrazione, e come tale, risulti già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali o ricreative. L'attestato dovrà altresì contenere l'indirizzo del circolo e le generalità del responsabile del circolo stesso;

3) che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a cento - come da circolare n.10.941/12000.A.(1) del 19/02/1972 che specifica "... salvo che la limitata popolazione della località in cui sorge il circolo non consenta il raggiungimento del precitato numero minimo di soci..."

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S. artt. 86 e 110

L 575/1965 "Disposizioni contro la mafia" - art.10

RD 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" - artt. 11 e 92

LR 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" - art. 6 commi 1, 2, 3

D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Consegnare a: Comune di Vetto - Ufficio Commercio - Sportello Unico attività Produttive del Comune di Vetto (RE) - Piazza Caduti di LEGORECCIO n.1 - 42020 VETTO (RE) - tel. 0522.815221 - fax 0522.815694 e-mail: info@comune.vetto.re.it
posta elettronica certificata: comune.vetto@legaimail.it

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il presente modello va presentato in duplice copia; nel caso di presentazione dell'istanza direttamente al Ufficio Commercio - Suap del Comune di Vetto, la copia restituita all'utente costituisce: **comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/1990** relativamente al procedimento di cui al presente atto.

La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell'istanza, riportata nel frontespizio del presente modello.

Il procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni; il Comune può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione alla normativa.

Organo competente sul diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.

I rimedi esperibili in caso di inerzia del Comune sono: l'attività parte, salvo autotutela.

Responsabile del procedimento:

Sara GAROFANI Tel. 0522.815221; fax 0522.815694 - e-mail: sindaco@comune.vetto.re.it .

Ufficio per la visione degli atti:

Comune di Vetto (RE) - Ufficio Commercio-Suap
Piazza Caduti Legoreccio n.1 - 42020 Vetto (RE).

In caso di presentazione del modello per posta, o non direttamente al Servizio di cui sopra, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 art. 7 sarà trasmessa con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il responsabile del procedimento

.....